



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Ministero dell'Istruzione
(di seguito denominato MI)

e

la Società Nazionale di Salvamento
(di seguito denominato SNS)

,

di seguito congiuntamente le "Parti"

*"Promozione di percorsi di educazione alla sicurezza in mare e
diffusione di una cultura di prevenzione e soccorso nelle
istituzioni scolastiche"*

VISTI

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”* e, in particolare, l'articolo 21 che, sancendo l'autonomia delle istituzioni scolastiche, consente alle stesse di interagire con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità e tempestività e la valorizzazione delle risorse locali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 1235, concernente lo *“Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre del 2000, che, all'art. 35, prevede: *“Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”*;
- il decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, *“Codice della nautica da riporto ed attuazione della direttiva 2001/44 a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”* e, in particolare, l'articolo 52 a norma del quale *“il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni, può inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi”*;
- la direttiva ministeriale 10 novembre 2006, n. 1455, recante *“Indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione studentesca”*;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del I ciclo di istruzione;
- i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, recanti norme concernenti, rispettivamente, il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante la *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 10, che dispone: *“Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio*

di emergenza urgenza territoriale 118 del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio”;

- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 concernente la *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- il precedente Protocollo d'intesa tra MIUR ed SNS sottoscritto il 14 marzo 2018.

PREMESSO CHE

Il MI:

- sostiene le istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia e nella connessa interazione con le diverse istituzioni del territorio, gli enti pubblici, i soggetti privati e associativi, per la definizione e la realizzazione di progettualità formative integrate;
- ricerca le condizioni utili a favorire nelle scuole, in forza dell'autonomia riconosciuta dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, la più ampia flessibilità organizzativa, l'efficacia delle azioni educative rispondenti ai bisogni formativi emergenti, la tempestività ed economicità degli interventi;
- riconosce nella partecipazione degli studenti il più elevato valore di una scuola aperta e inclusiva, capace di mettere al centro dei propri obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno studente e di creare, conseguentemente, le migliori condizioni per un apprendimento efficace;
- ritiene fondamentali presupposti di ogni progettualità la collaborazione e il dialogo con la famiglia per la promozione dell'educazione dei giovani.

La SNS:

- prepara e certifica, da circa 140 anni, i bagnini di salvataggio abilitati ad operare sulle spiagge, lungo i laghi e le rive dei fiumi, nelle piscine pubbliche e private su tutto il territorio nazionale, con riconoscimento ufficiale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e collabora con le istituzioni per la prevenzione e il soccorso della vita umana in mare, nonché nell'attività di volontariato e di protezione civile, nella valorizzazione dell'ambiente acquatico e nell'attività culturale marittima;
- promuove la cultura della sicurezza in acqua e la diffusione di regole di comportamento civile per la prevenzione degli incidenti;
- è organizzata in 230 sezioni territoriali che coprono tutto il territorio nazionale, con 70.000 soci bagnini e 1.200 istruttori nelle arti marinesche per il salvataggio e ha contribuito alla significativa riduzione dei casi di mortalità per annegamento sulle spiagge sorvegliate da bagnini di salvataggio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 *(Oggetto)*

Il MI e la SNS, nel rispetto dei propri ruoli istituzionali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, con il presente Protocollo concordano di attivare le opportune procedure per la programmazione di interventi di promozione di percorsi di educazione alla sicurezza, nonché iniziative mirate per la diffusione di una cultura di prevenzione e soccorso nelle istituzioni scolastiche del territorio nazionale.

Articolo 2 *(Impegni delle Parti)*

Il **MI** si impegna a:

- sostenere le suddette attività a partire dalla data di sottoscrizione del presente protocollo e a promuovere e diffondere nelle scuole le proposte della SNS, in base alle modalità concordate nel Comitato paritetico di cui all'articolo 3.

La **SNS** si impegna a:

- proporre alle scuole progetti educativi riguardanti la cultura della sicurezza in acqua, le tecniche di primo soccorso e di rianimazione cardio-polmonare anche attraverso l'uso di defibrillatori semiautomatici;
- tenere sessioni formative e conferenze, su richiesta delle istituzioni scolastiche, per il brevetto di bagnino di salvataggio agli studenti che abbiano compiuto i 16 anni;
- distribuire materiale informativo per il personale scolastico e gli studenti.

Articolo 3 *(Comitato paritetico)*

Per la realizzazione degli obiettivi indicati negli articoli 1 e 2, ovvero per consentire la pianificazione strategica degli interventi in materia, è istituito un Comitato paritetico coordinato da un rappresentante del MI.

Il Comitato curerà la corretta applicazione del presente Protocollo d'intesa, individuando le modalità idonee per la più ampia diffusione delle iniziative, per la realizzazione di azioni di monitoraggio sul buon esito delle progettualità poste in essere e per l'elaborazione di eventuali nuove proposte, finalizzate al perseguimento degli obiettivi propri del presente atto.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione.

Articolo 4
(Gestione e organizzazione)

La Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico - Ufficio III - cura la costituzione del Comitato di cui all'articolo 3 e i connessi aspetti gestionali e organizzativi per assicurarne il funzionamento.

Articolo 5
(Durata)

L'efficacia del presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

Dall'attuazione del presente atto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ministero dell'Istruzione

Società Nazionale di Salvamento

**Direzione generale per lo
studente, l'inclusione e
l'orientamento scolastico**

Il Direttore Generale

Antimo Ponticiello

Firmato digitalmente da PONTICIELLO ANTIMO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA

Il Presidente

Giuseppe Marino

Società Nazionale di Salvamento
IL PRESIDENTE
(Prof. Dott. Giuseppe Marino)